



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 23002

Torino, 27 aprile 2023

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segretario Generale Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Letto il ricorso presentato il 23.4.2023 alle ore 14,24 con il quale la ASD Amici del Castello contesta l'omologazione del risultato dell'incontro tra Pall. Neivese e Amici del Castello (serie B) svoltosi in Neive il 22.4.2023 e terminato alle ore 17,20 con il risultato di 9 a 6 per la Pall. Neivese, affermando che le squadre avrebbero esercitato l'azione di battuta dai nove metri e non dagli otto previsti dalla Reg. 3 del Regolamento Tecnico;
- Ritenuta la tempestività di tale ricorso ai sensi dell'art. 58 comma 2 Reg. Giust.;
- Visto il Rapporto arbitrale ed il supplemento in data 26.4.2023 relativo all'incontro svoltosi il 22.4.2023 in Neive tra Pall. Neivese e Amici del Castello (serie B), in cui si riferisce che effettivamente i battitori di entrambe le squadre hanno esercitato l'azione di battuta dai nove metri;
- Letta e ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 58 comma 5 Reg. Fed. Giust. la memoria della ASD Pallonistica Neivese in data 24.4.2023;
- Considerato in diritto che
 - a) come risulta dal supplemento di Rapporto arbitrale in data 26.4.2023, durante l'incontro svoltosi il 22.4.2023 in Neive tra Pall. Neivese e Amici del Castello (serie B) i battitori di entrambe le squadre hanno esercitato l'azione di battuta dai nove metri;
 - b) conseguentemente, è stata violata la Regola 3 del Regolamento Tecnico che prevede (per le gare di serie B in campi con terreno di gioco di m. 90) che l'azione di battuta si svolga dagli otto metri;
 - c) in forza dell'art. 34.1 del previgente Reg. Fed. Giust. *“Il Giudice Sportivo, sulla base dell'esame del rapporto arbitrale, omologa i risultati degli incontri ufficiali. In caso di riscontro di errori tecnici o violazioni di norme che possono averne alterato il regolare svolgimento, annulla, anche d'ufficio l'incontro ufficiale.”*;
 - d) l'art. 48 comma 1 del vigente Reg. Fed. Giust. attribuisce alla competenza dei Giudici Sportivi le questioni relative alla regolarità degli incontri e la omologazione dei risultati (lett. a) ed in particolare della regolarità *“dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara”* (lett. b) e dei *“comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara”* (lett. d);
 - e) appare corretto e ragionevole ritenere che anche nella vigenza del nuovo Reg. Fed. Giust.

l'annullamento d'ufficio del risultato degli incontri non fa seguito alla mera constatazione della violazione di norme, ma può e deve essere disposto qualora a seguito di un errore tecnico o di una violazione di norme sia intervenuta una concreta alterazione del risultato sportivo degli incontri;

- Ritenuto che
- in precedenza la constatata violazione di norme è stata ritenuta influente in relazione alla omologazione del risultato in fattispecie in cui detta violazione non ha avuto alcun effetto concreto e materiale sul regolare svolgimento dell'incontro (dispositivo n. 17/2017: indicazione in "distinta gara" di un giocatore privo dei requisiti prescritti che non ha partecipato all'incontro; dispositivo n. 17/2014: guasto del distributore di palloni, sopperito dalla gestione congiunta dei dirigenti delle squadre sotto la supervisione dell'Arbitro);
- l'alterazione del regolare svolgimento dell'incontro non deve necessariamente consistere in ovvero determinare un indebito vantaggio per una delle squadre con corrispondente ingiusto pregiudizio per l'altra, ma potrebbe in teoria verificarsi anche in presenza di irregolarità di natura oggettiva (quali l'utilizzo di campi di gioco di dimensioni non corrispondenti a quelle previste dal Regolamento Tecnico o lo svolgimento della gara in condizioni di insufficiente illuminazione e visibilità) ovvero riguardanti entrambe le squadre con le medesime modalità (come avverrebbe – in via di mera ed astratta ipotesi – qualora l'incontro venisse disputato da squadre di cinque giocatori ciascuna);
- l'indebito svolgimento dell'azione di battuta da parte di entrambe le squadre dai nove metri – invece degli otto prescritti dalla Regola 3 del Regolamento Tecnico – ha oggettivamente alterato il regolare svolgimento dell'incontro di serie B svoltosi in Neive il 22.4.2023 tra Pall. Neivese e Amici del Castello, nel quale l'azione di battuta si è svolta secondo quanto prescritto per gli incontri di serie C;

Accoglie il ricorso tempestivamente presentato dalla ASD Amici del Castello il 23.4.2023 e per l'effetto dispone la non omologazione del risultato dell'incontro del 22.4.2023 (serie B) in Neive tra Pall. Neivese e Amici del Castello e l'annullamento dello stesso; dispone ai sensi e per gli effetti della Reg. 70 del Regolamento Tecnico la ripetizione di detto incontro in altra data, la cui fissazione è demandata all'Ufficio Campionati.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino